

CONSORZIO DI BONIFICA 9 – CATANIA

Lavori: Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Canale Cavazzini – 4° stralcio, 1°

lotto funzionale (Prog. A/G.C. n. 93).

Concessione: Decreto di impegno definitivo n. 231 del 29/07/2008, del Commissario ad

Acta Opere ex Agensud – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Impresa: R.T.I. “TECNIS S.p.A.” (capogruppo mandataria), “COGIP S.p.A.” (oggi

“COGIP Infrastrutture S.p.A.”) (impresa mandante cooptata) e “Ing. Pavesi & C. S.p.A.”

(oggi “SINTEC S.p.A.”) (impresa mandante).

Contratto: rep. n. 80864, raccolta n. 5853, stipulato in Catania il 07/11/2008, registrato al n.

275510 in data 11/11/2008.

Atti aggiuntivi: transazione novativa del 06/08/2010; verbale di concordamento nuovi

prezzi del 22/03/2011, registrato al n. 3954/3 in data 29/03/2011; verbale di concordamento

nuovi prezzi del 14/10/2011, registrato al n. 13205/3 in data 26/10/2011; atto di

sottomissione del 22/12/2011, registrato al n. 145/3 in data 04/01/2012.

SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA del

(Art. 239 della D.Lgs n.163/06 e s.m.i)

L'anno 2014, il giorno _____, del mese di dicembre, in Catania, presso la sede del Consorzio

di Bonifica 9 in via Centuripe 1/a:

- da una parte

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, con sede in Catania, via Centuripe n.1/a, codice

fiscale 93079890872, in persona del Dott. Francesco Petralia, nato a Catania il 19/02/1970,

Commissario Straordinario dell'Ente giusta D.A. n. 59/2014 del 26/06/2014, domiciliato per la

carica presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

- dall'altra

TECNIS S.p.A., con sede in Tremestieri Etneo, via Giorgio Almirante, n. 21, partita I.V.A. e

codice fiscale 02766640870, in persona del procuratore speciale Ing. Renato Di Simone, nato a Catania il 2 novembre 1959, giusta procura speciale continuativa rogata dal notaio Marco Cannizzo in data 10 luglio 2006, rep. 35231 e racc. n. 18889, domiciliato per la carica presso la sede della società, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. composto dalla stessa TECNIS e da "COGIP S.p.A." (oggi "COGIP Infrastrutture S.p.A.") e "Ing. Pavesi & C. S.p.A." (oggi "SINTEC S.p.A.");

Premesso:

- che in esito a procedura di gara a pubblico incanto, svoltasi in data 16 ottobre 2007 - 14 aprile 2008, con delibera dell'Amministratore provvisorio n. 246 del 22.5.2008, il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha affidato l'appalto dei "*Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Cavazzini IV stralcio - 1° lotto funzionale*" al Raggruppamento temporaneo composto tra le imprese TECNIS S.p.A. (capogruppo mandataria) - COGIP S.p.A. - Ing. Pavesi & C S.p.A.", più avanti denominata "Impresa" o "Raggruppamento", per l'importo netto di € 11.517.347,13 comprensivo di € 505.689,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che nel contratto di appalto stipulato in data 7 novembre 2008, con atto rogato dal dott. Arturo Pittella, notaio in Catania, rep. n. 80864, racc. n. 5853 il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in giorni 1095 consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi;

- che la consegna dei lavori è avvenuta in data 14.11.2008 e, pertanto, il termine utile contrattuale per la loro ultimazione era previsto in data 14.11.2011;

- che l'andamento dei lavori ha avuto un avvio estremamente travagliato, tanto che è stato avviato dal Consorzio di Bonifica, con nota prot. 3343 del 25/08/2009, il procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/06;

- che le parti sono pervenute ad una definizione transattiva delle questioni sottoscrivendo, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 239 del codice degli appalti, in data 06/08/2010 una transazione novativa con la quale l'Impresa rinunciava alle riserve fino a quel momento espresse e l'Amministrazione alla risoluzione contrattuale;

- che, con il medesimo atto transattivo veniva novato il tempo contrattuale fissando quale nuova scadenza dei lavori il 14/11/2012;
- che in data 22/12/2011 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione relativo alla Perizia di variante Tecnica e Suppletiva n.1 che prevedeva un aumento di spesa di € 547.540,16 oltre I.V.A. per un nuovo importo contrattuale di € 12.064.887,29 oltre I.V.A.;
- che con la sottoscrizione del suddetto atto di sottomissione veniva ulteriormente novato il tempo contrattuale di giorni 40 fissando la nuova scadenza al 22/12/2012;
- che durante il corso dei lavori, a partire dal III SAL, per lavori a tutto il 13/7/2011, e fino all'XI SAL, per lavori a tutto il 30/11/2012, avanzamento percentuale dell'84% rispetto al contratto, l'Impresa ha iscritto riserve sugli atti contabili, esplicitandole progressivamente dalla n. 1 alla n. 5, lamentando danni e maggiori oneri sostenuti per diverse motivazioni, anche a causa dell'andamento dei lavori, per l'importo complessivo di € 23.938.931,11;
- che a seguito di una corposa corrispondenza intercorsa tra la D.L. e l'Impresa, avente come fine sia la stesura del progetto costruttivo dell'impianto di protezione catodica delle opere, posto in capo all'Impresa ai sensi dell'art. 20 - numero 32 del Contratto d'appalto, sia la realizzazione dell'impianto stesso, compresa la fornitura dei giunti dielettrici, solo in data 11/12/2012 il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento potevano visitare lo stabilimento della Ditta Tianjin Zhongshun in Langfang, Cina, procedendo all'accettazione del procedimento costruttivo e del tipo di giunto dielettrico;
- che in data 12/12/2012 l'Impresa avanzava richiesta di slittamento dei tempi contrattuali di giorni 200 naturali e consecutivi, con scadenza al 10/07/2013, stante il protrarsi delle tempistiche necessarie a dirimere alcune questioni connesse a problematiche operative legate alla geologia,

	geotecnica e idrogeologia dei sifoni n.4, 10 e 11 nonché alla progettazione dell'impianto di	
	protezione catodica ed alla individuazione della discarica autorizzata per il conferimento del	
	materiale proveniente dalla demolizione dei ponti canali;	
	- che in data 22/12/2012 veniva a scadere il tempo contrattuale;	
	- (che il Consorzio di Bonifica, con nota prot. 51 del 09/01/2013, ritenendo non accoglibili le	
	motivazioni addotte dall'Impresa, rigettava l'istanza di slittamento dei termini contrattuali,	
	evidenziando che il procedimento di cui all'art.136 del d.lgs. avviato in data 02/10/2012	
	risultava non ancora concluso;	
	- che con nota prot. US 010313 001 TCN CT del 01/03/2013 l'Impresa contro deduceva al	
	diniego di concessione di proroga rinnovando la richiesta di slittamento dei termini contrattuali e	
	diffidando l'Amministrazione a procedere con la risoluzione contrattuale a norma dell'art. 136	
	del d.lgs. 163/06;	
	- che a seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa tra la D.L. e l'Impresa, con argomento il	
	progetto costruttivo dell'impianto di protezione catodica delle opere, la realizzazione	
	dell'impianto stesso e la fornitura dei giunti dielettrici, in data 8/5/2013 il Direttore dei lavori e	
	l'Alto Sorvegliante dei lavori per conto del Ministero potevano visitare lo stabilimento della	
	Ditta "Shenyang Yongye Industry CO. LTD." in Shenyang, Cina, procedendo ad una nuova	
	accettazione del procedimento costruttivo e del tipo di giunto dielettrico, variato dall'Impresa	
	rispetto a quanto proposto nel mese di dicembre 2012;	
	- che in sede di sottoscrizione della contabilità relativa al XII SAL, per lavori a tutto il	
	15/5/2013, avanzamento percentuale dell'88,70% rispetto al contratto, l'Impresa ha rinnovato le	
	proprie riserve sugli atti contabili, dalla n. 1 alla n. 5, ed iscritto n. 3 nuove riserve, dalla n. 6 alla	
	n. 8, iscritto riserve, lamentando danni e maggiori oneri sostenuti per diverse motivazioni, anche	
	a causa dell'andamento dei lavori, per l'importo complessivo di €. 29.302.948,39, oltre alla	
	riserva n.8 quantificata in termini di 5.800,00 €/g;	

- che con nota prot. 3430 del 05/07/2013, il Consorzio di Bonifica a seguito della contestazione dei ritardi accumulati avviava un nuovo procedimento di risoluzione ai sensi dell'art. 117, c. 4, del DPR 554/1999 invitando l'Impresa a presentare al R.U.P. dettagliati cronoprogrammi nel termine di 10 giorni dalla ricezione;

- che con nota prot. US 250713 00 TCN CT del 25/7/2013 l'Impresa forniva chiarimenti in merito agli addebiti mossigli;

- che con Ordine di servizio n. 5 del 26/7/2013, a firma del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento, veniva assegnato un termine di 45 giorni per l'esecuzione dei lavori residui;

- che con nota prot. US 080813 00 TCN CT del 08/08/2013 l'Impresa contestava l'ordine di servizio, ritenendolo illegittimo, e controdeduceva sui ritardi contestati;

- che a seguito del sopralluogo in cantiere del 18/9/2013 e della verbalizzazione di esso, avvenuta il 30/9/2013, nella quale si constatava le lavorazioni ancora da eseguire per arrivare all'ultimazione dei lavori, firmato con riserva dall'Impresa, il Direttore dei lavori il 7/10/2013 nel trasmettere l'anzidetto verbale proponeva al Responsabile del procedimento la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa;

- che rispettivamente in data 9-10/9/2013, 17-18-21/10/2013 e 7-8/11/2013 sono pervenuti in cantiere, in 3 distinti lotti i giunti dielettrici provenienti dalla Cina e che essi in data 24/10/2013 e 20/11/2013 sono stati sottoposti a prove di accettazione andate positivamente, ad esclusione di n. 3 giunti;

- che con nota n. 4895 del 21/10/2013 il Responsabile del procedimento proponeva alla Stazione Appaltante l'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa;

- che in data 9/5/2014 sono stati sottoposti a prove di accettazione i tre giunti dielettrici precedentemente rifiutati e poi ripristinati a cura dell'Impresa, con esito positivo per due di essi e

negativo per un giunto del DN 2600, che a tutt'oggi deve essere ancora approvvigionato;

- che in sede di redazione della contabilità relativa al XIII SAL, per lavori a tutto il 17/6/2014,

avanzamento percentuale del 94,88% rispetto al contratto, la Stazione appaltante ha provveduto

ad inserire in contabilità la penale per ritardata ultimazione delle opere, quantificata nel 10%

dell'importo contrattuale, determinando un debito dell'Impresa di €. 450.060,00;

- che l'Impresa, sottoscrivendo tali atti, ha rinnovato le proprie riserve sugli atti contabili, dalla

n. 1 alla n. 8, lamentando danni e maggiori oneri sostenuti per diverse motivazioni, anche a

causa dell'andamento dei lavori, per l'importo complessivo di €. 34.099.294,68, oltre ad

iscrivere la riserva n.9 di richiesta di disapplicazione della penale per €. 1.206.448,73;

- che con nota prot. US 240714 020 TCN CT del 01/08/2014, l'Impresa ha diffidato

l'Amministrazione dall'applicare qualsivoglia penale per il maggior tempo impiegato

nell'esecuzione dell'appalto ritenendo illegittima l'irrogazione di tale penale sia in termini

procedurali che sostanziali;

Considerato:

- che nei mesi di agosto e settembre 2014 si sono svolte riunioni ed incontri tra le parti al fine

di dirimere le questioni tecniche relative al completamento dell'opera;

- che la definizione del progetto dell'impianto di protezione catodica ha proceduto con un iter

lungo e travagliato che si è concluso solo in data 23/09/2014 con la consegna degli elaborati, da

parte dell'Impresa al Consorzio, con nota prot. n. 002 del 23/09/2014, ed in data 17/10/2014

(elaborati con modifiche e integrazioni), con nota n. 019 del 17/10/2014;

- che nel corso dei predetti incontri e con nota n. 006 del 01/12/2014, pervenuta al Consorzio

il 02/12/2014 al prot. n. 8952 l'Impresa ha informato il Consorzio di essere in procinto di

promuovere un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dei maggiori compensi richiesti e di

risarcimento di tutti i danni subiti nel corso dei lavori, manifestando al contempo la propria

disponibilità a comporre transattivamente tutte le questioni sopra sommariamente narrate al fine

di portare a compimento i lavori nel rispetto dei propri obblighi contrattuali, rinunciando definitivamente ed incondizionatamente a tutte le riserve e pretese avanzate durante il rapporto di appalto ed obbligandosi ad eseguire i lavori di protezione catodica secondo il progetto costruttivo prima citato, a fronte della rinuncia dell'Amministrazione all'avviato procedimento di risoluzione del contratto in danno, alla concessione di un differimento del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori residui di protezione catodica e delle opere complementari e di finitura, al pagamento dei lavori effettuati al XIII SAL con la disapplicazione della penale ed al riconoscimento in via transattiva di ulteriori lavorazioni effettivamente eseguite per un importo di 300.000,00 euro consistenti nell'inghisaggio delle strutture in c.l.s. del canale esistente ai raccordi in c.l.s. realizzati con il presente lavoro;

- che il Consorzio di Bonifica 9 Catania, valutata la convenienza della proposta transattiva, anche a seguito di approfondita istruttoria tecnica che ha portato ad una riduzione della proposta di riconoscimento per le ulteriori lavorazioni effettuate da 300.000,00 a 203.417,60 euro, ritiene opportuno, in applicazione dei principi fondamentali di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa, addivenire ad un componimento bonario della vicenda, evitando così sia un contenzioso sia il mancato completamento della parte di lavori ancora da eseguire, con i conseguenti sicuri maggiori oneri che ne verrebbero da un riappalto degli stessi, ed ancor più garantendo l'urgente e non ulteriormente differibile completamento dell'intera opera appaltata, vista la necessità e l'importanza della stessa, anche in termini di durata nel tempo dei lavori eseguiti, in rapporto all'interesse del Consorzio di Bonifica e dei suoi consorziati;

- che con nota n 9172 del 11.12.2014 l'Impresa capogruppo Tecnis S.p.A. ha dato assicurazione che entro fine Febbraio 2015 sarà approvvigionato il giunto dielettrico DN 2600 sopra menzionato;

le parti come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 163/2006, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle successive pattuizioni aventi valore ed efficacia negoziale ad ogni effetto e conseguenza di legge.

ART. 2

Le parti riconoscono espressamente ad ogni effetto che tra le stesse hanno piena validità ed efficacia il contratto di appalto stipulato in data 7 novembre 2008 e i successivi atti aggiuntivi di cui in epigrafe con le modifiche di cui ai successivi articoli.

ART. 3

In particolare l'Appaltatore dichiara e si obbliga ad eseguire i lavori di protezione catodica secondo quanto rappresentato nel progetto costruttivo consegnato alla Stazione appaltante in data 23/09/2014 e 17/10/2014.

ART. 4

Tenuto conto dei fatti tutti sopra descritti (ivi inclusi i nuovi termini e le proroghe previste nell'atto di transazione novativa del 6 agosto 2010 e nell'atto di sottomissione del 22/12/2011), le parti si danno reciprocamente atto e, anche nell'ottica transattiva sottesa alla stipula del presente accordo, convengono di modificare il termine utile attualmente previsto per l'ultimazione dei lavori (22/12/2012) ed in espressa novazione di tale termine convengono di stabilire in giorni 140 naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente atto il nuovo termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati dall'Impresa.

Le parti di comune accordo convengono altresì che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto ed in conformità al cronoprogramma che, previa sottoscrizione delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituire parte integrante e sostanziale.

ART. 5

Le parti si danno reciprocamente atto e con la medesima volontà transattiva di cui sopra convengono - all'uopo rassegnando altresì ogni corrispondente reciproca rinuncia - che il

differimento complessivo del termine di conclusione dei lavori (ed in genere la maggior durata dei lavori medesimi rispetto alle previsioni iniziali e alle successive modifiche temporali intervenute) non attribuirà a ciascuna di esse alcun altro diritto (contrattuale e anche di tipo risarcitorio), titolo o beneficio se non quello di ritenere tempestivamente ultimati, ad ogni effetto contrattuale e di legge, i lavori ove effettivamente conclusi entro la data del ____ maggio 2015, restando viceversa esclusa – per espressa volontà delle parti e corrispondente esplicita rinuncia in questa sede reciprocamente resa e reciprocamente accettata – qualsiasi pur indiretta implicazione derivante dalla rideterminazione del termine di ultimazione dei lavori.

Pertanto e conseguentemente, così come il Consorzio non avrà titolo per applicare la penale contrattuale a fronte della maggior durata dei lavori, l'ATI appaltatrice non avrà titolo per richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta in relazione a tale maggior durata, ne' per chiedere adeguamenti dei prezzi o revisione dei medesimi, rivalutazione o interessi sul corrispettivo (siccome percepito in un momento successivo rispetto a quello originariamente previsto), rimanendo tutte queste voci (ed in genere qualsiasi pretesa che potrebbe derivare dalla maggior durata dei lavori e dalla maggior durata del vincolo contrattuale) assorbite e definitivamente estinte per effetto della transazione raggiunta con il presente atto.

ART. 6

La TECNIS S.p.A. in proprio e quale capogruppo, al solo fine di comporre transattivamente la controversia che emerge dagli atti citati in premessa, rinuncia incondizionatamente a tutte le riserve e richieste iscritte sugli atti contabili ed in qualunque altra sede, dichiarando di non avere a tale titolo, per nessuna ragione e causale, nulla a pretendere dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, ivi compresi indennizzi e/o sovrapprezzi di qualsiasi natura e genere.

Il Consorzio di Bonifica 9 Catania, sempre al fine di comporre transattivamente la controversia, accetta la superiore rinuncia della TECNIS S.p.A. e, nel contempo, rinuncia al procedimento di risoluzione in danno ex art. 136 del d.lgs. 163/06 relativamente al contratto *de quo*,

impegnandosi a porre in essere gli adempimenti consequenziali ivi compreso il reintegro della somma di € 1.206.443,76, trattenuta al SAL n°13, quale applicazione della penale. Il Consorzio si impegna a liquidare entro Dicembre 2014 il conseguente certificato maturato.

ART. 7

A definitiva chiusura di ogni e reciproca pretesa la Stazione appaltante si obbliga a versare all'Impresa, sempre entro il mese di Dicembre 2014 a titolo transattivo la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00).

Art. 8

Tutte le pattuizioni che precedono, contenenti reciproche concessioni ex art. 1965 c.c., sono dalle parti convenute a transazione di tutte indistintamente le pretese, già proposte o anche soltanto proponibili, della Appaltatrice nei confronti del Consorzio riguardo al rapporto d'appalto instaurato con il contratto sopra descritto (nonché integrato dai successivi atti aggiuntivi), alle vicende tutte dal medesimo originate, sia a qualunque altra pretesa, ragione e azione dedotte o da dedursi, vantate o da vantarsi, collegate, anche indirettamente, con le precedenti, in aderenza al preciso intento delle parti di imprimere al presente accordo portata generale ed onnicomprensiva.

Art. 9


Tutte le spese, ivi comprese, quelle di bollo e registrazione, relative al presente atto sono a carico dell'Impresa.

Art. 10

Il presente Atto che si compone di n. 10 pagine, incluse le firme, è conforme alla volontà delle parti contraenti e dalle stesse, in segno di piena ed incondizionata accettazione, previa lettura, viene sottoscritto come di seguito.

Per l'A.T.I. "TECNIS S.p.A.", "COGIP S.p.A.", (oggi "COGIP Infrastrutture S.p.A."), "Ing. Pavesi & C. S.p.A." (oggi "SINTEC S.p.A")

Il Procuratore speciale: (Ing. Renato Di Simone)



Per il Consorzio di Bonifica 9 Catania

Il Commissario Straordinario: (Dott. Francesco Petralia)

